



COMUNE DI MORGANO
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28/05/2020

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza
- Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati
- Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visione delle immagini
- Art. 6 – Trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 7 – Titolare
- Art. 8 – Responsabile/Referente interno del trattamento dei dati di videosorveglianza
- Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alla sala server
- Art. 10 – Nomina delle persone autorizzate al trattamento e gestione impianto di videosorveglianza
- Art. 11 – Accesso ai sistemi

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 13 – Modalità da adottare per i dati video ripresi
- Art. 14 – Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 15 – Diritti dell'interessato
- Art. 16 – Sicurezza dei dati
- Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 18 – Comunicazione
- Art. 19 – Disposizioni attuative e finali

CAPO IV-TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 20 - Tutela

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 – Pubblicità
- Art. 22 – Rinvio dinamico

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante gli impianti di videosorveglianza installati presso l'Ente. Gli impianti utilizzabili sono:

- a) **Videocamere fisse:** insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (telecamere digitali) installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci;
- b) **Body cam:** telecamere mobili portatili dotate di memoria interna da collocare addosso al personale di Polizia Locale in servizio;
- c) **Dash cam:** telecamere mobili dotate di memoria interna da collocare sul veicolo di servizio di Polizia Locale;
- d) **Foto-Trappole:** telecamere mobili da collocare per la sorveglianza e l'accertamento di illeciti amministrativi o penali in materia ambientale, a supporto dell'attività operativa;
- e) **Droni:** dispositivi aeromobili dotati di telecamera incorporata con memoria interna telecomandati a distanza per attività di ripresa dall'alto o pedinamento e osservazione ed a supporto dell'attività operativa.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa ed in particolare a quanto disposto dal:

- D.Lgs. del 18 maggio 2018, n. 51, recante: *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio"*;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
- Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni;
- art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N471 ;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*, ed in particolare dall'art. 6;

- "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso Videosorveglianza (adottate dall'EDPB il 29.01.2020).

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**Regolamento UE**", il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "**Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101**" Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- c) Per "**impianto di videosorveglianza**", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate nel presente regolamento;
- d) per "**banca dati**", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- f) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- g) per "**titolare**", l'Ente Comune di Morgano, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per "**referente interno del trattamento dei dati personali per la videosorveglianza**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per "**persone autorizzate**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- j) per "**interessato**", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per "**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza

1. La sicurezza rappresenta un bene primario verso cui la collettività manifesta un grande interesse e forti aspettative. Essa è declinabile sia nel concetto di ordine e sicurezza pubblica, sia in quello di sicurezza partecipata ed integrata, in cui ogni possibile strumento e ogni risorsa concorre al mantenimento di una ordinata e civile convivenza e alla vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici delle nostre città. Al fine di salvaguardare il patrimonio pubblico ed in particolare i beni di interesse storico-artistico in gestione, gli edifici di proprietà comunale ed al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, il Comune di Morgano si avvale di un sistema di videosorveglianza mediante l'utilizzo di telecamere fisse, nonché di dispositivi "mobili" (c.d. fototrappole) collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Quest'ultimo sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento differenziato dei rifiuti (le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale).
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di videosorveglianza realizzati nel territorio del Comune di Morgano e negli edifici comunali, gestiti dalla Polizia Locale e collegati alla Centrale Operativa della stessa ed eventualmente a quella di altre Forze dell'Ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Le finalità che il Comune di Morgano intende perseguire con il progetto e mediante il sistema di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.
3. Gli impianti/sistema di videosorveglianza di cui ai commi precedenti sono altresì finalizzati a:
 - A) sicurezza e prevenzione:**
 - a) protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
 - b) ordine e tutela del territorio;
 - c) prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e/o utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
 - d) raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
 - e) razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
 - f) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
 - g) controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale;
 - h) monitoraggio del traffico;
 - i) offrire supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a rischio.
 - B) protezione della proprietà:**
 - a) tutelare i beni di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali ed il patrimonio pubblico e prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento e altri atti delittuosi;

C) prevenzione, accertamento, repressione e reperimento prove relative a violazioni della normativa regolamentare in materia di rifiuti, anche mediante sistemi di rilevazione fotografica di potenziali trasgressori (c.d. Foto-trappole)

Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dei predetti impianti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 20/05/1970 nr. 300 e dal Regolamento UE 679/2016, gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare le violazioni al codice della strada; in particolare, i sistemi integrati collegano soggetti diversi agli strumenti di ripresa, che possono consentire la sorveglianza da parte di società specializzate (ad es. società di vigilanza) mediante collegamento ad un unico centro.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visione delle immagini

1. Il sistema principale si compone di una serie di telecamere che comunicano i dati, mediante rete di comunicazione riservata, esclusivamente al sistema di registrazione ubicato presso la Sala Server del Comune di Municipio, visualizzabili presso la Centrale Operativa della Polizia Locale ed eventualmente dalle altre Forze di Polizia debitamente autorizzate; possono essere altresì visualizzabili da dispositivi mobili e/o informatici dotati di apposito software gestionale accessibile solo al personale autorizzato con l'utilizzo di una password personale in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite fibra ottica e dove non presente da una infrastruttura composta da ponti radio, dedicata esclusivamente a questo.
2. Presso la centrale operativa è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare le telecamere; in caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la tutela del territorio, del patrimonio o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti). In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si dovrà favorire il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati; in tale contesto le immagini riprese possono essere rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle altre Forze di Polizia.
3. Il titolare si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. La visualizzazione delle immagini ai soggetti autorizzati in grado di garantire i servizi di monitoraggio consente, l'eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.
5. Il personale del Corpo di Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dall'Amministrazione e dal Comandante, dispositivi ulteriori di ripresa, anche a tutela della sicurezza dell'operatore stesso, come Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.), Dash-Cam fisse a bordo di veicolo di servizio, Droni e Fototrappole (sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che passa davanti alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".
In relazione all'utilizzo di Body Cam, Dash Cam e Droni e Foto Trappole, il Referente del Servizio di Polizia Locale sulla base delle reali necessità operative di tutela dell'operatore nonché della necessità di assicurare le fonti di prova per fini probatori e di Polizia Giudiziaria, istruisce gli operatori di Polizia Locale, con indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti in funzione dei servizi espletati, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.
6. Il trattamento informatico dei dati acquisiti con strumenti "Body Cam, Dash Cam, Droni e Foto trappole, avviene secondo quanto disciplinato dall'accordo contrattuale stipulato con il fornitore della strumentazione ed in ogni caso in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione degli stessi. Verranno altresì implementati ed adottati tutti gli adempimenti di natura giuslavoristica a protezione del personale dipendente soggetto al trattamento dati acquisiti con gli strumenti di cui sopra.
7. Il sistema di videosorveglianza costituito da "fototrappole" ed utilizzato per le finalità di cui all'art.2, è dotato delle seguenti caratteristiche tecniche: le fototrappole sono dotate di sistema di fotografia e/o video all'infrarosso per riprese notturne con eventuale capacità di trasmissione/invio delle immagini rilevate ad un indirizzo remoto IP tramite sistema WI-FI, se disponibile, ovvero con scheda telefonica; l'innesco della fototrappola è garantito da apposito sensore di prossimità con salvataggio automatico e protetto delle fotografie/filmati su scheda di memoria.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dei sistemi/impianti di videosorveglianza.
2. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente. La disponibilità tempestiva di immagini ai soggetti responsabili, incaricati al trattamento, costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della medesima sul territorio dell'Ente, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine e/o degli istituti di vigilanza.
3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, è finalizzata a:
 - attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza;
 - vigilare in materia di sicurezza e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
 - tutelare la sicurezza urbana nell'ambito dell'aree videosorvegliate;
 - prevenire e reprimere atti delittuosi;
5. In prossimità di scuole le fototrappole possono essere attivate esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 - Titolare

Il Comune di Morgano è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Morgano è rappresentato dal Sindaco pro tempore, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 8 – Responsabile/Referente interno del trattamento dei dati di videosorveglianza

1. Il Comune di Morgano designa e nomina il Referente interno del servizio di videosorveglianza, ai sensi per gli effetti del presente regolamento, di norma nella figura apicale della Polizia Locale, nonché uno o più Incaricati/addetti interni del trattamento ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/03.

Tale soggetti devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi compreso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Il Referente del servizio procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. I compiti affidati al Referente del servizio devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
4. Gli incaricati del trattamento devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del Referente del servizio.

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala server

1. L'accesso alla sala server è consentito esclusivamente al personale dell'ufficio CED nonché al Responsabile della protezione/gestione dei dati.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, per iscritto, dal Referente del servizio. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.
Ai soggetti esterni al Comune di Morgano e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo, in qualità di responsabili ex art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività (esempio ditte per la manutenzione), per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento UE vigente.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali ed il personale delle forze dell'ordine per motivati compiti istituzionali.
4. Il Referente del servizio individua idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Il Referente del servizio di cui al presente regolamento vigila sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 - Nomina delle persone autorizzate al trattamento ed alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Referente del servizio di videosorveglianza designa le persone autorizzate al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori dipendenti. Il Referente del servizio di videosorveglianza incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare trattamento dei dati per le finalità indicate agli articoli precedenti.
2. Le persone autorizzate al trattamento andranno nominate tra gli agenti di polizia giudiziaria che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziari ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, alle singole persone autorizzate saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi (ad esempio visualizzazione dei dati, estrazione, ecc).
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, esse saranno istruite al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Fra gli incaricati, sono designate con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni

Art. 11 - Accesso ai sistemi

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Referente del servizio ed ai soggetti autorizzati al trattamento, come indicati nei punti precedenti.

2. Le persone autorizzate al trattamento potranno autonomamente e periodicamente variare la propria password; in ogni caso la gestione delle password deve essere conforme ai principi di sicurezza previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che sarà conservato per la durata di anni uno.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dall'art. 6 comma 1 lett. C ed E del Reg. EU 679/2016;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
 - e) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dei sistemi/impianti di videosorveglianza installati sul territorio del Comune di Morgano che potranno essere successivamente integrati con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente. Gli impianti di videosorveglianza sono individuati dal Comune di Morgano.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, ovvero in bianco/nero in caso contrario.

L'eventuale brandeggio da parte degli operatori e delle persone autorizzate al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrato, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare del trattamento.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione e quanto previsto dalla legge 23 aprile 2009 n.38.
4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 13 - Modalità da adottare per i dati video ripresi

1. I monitor/dispositivi degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Referente del servizio e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale ovvero della Sala Ced.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Referente del servizio e alle persone autorizzate di cui agli artt. 7-9 del presente Regolamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema del Comune ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese;
 - al rappresentante legale del Comune, presso cui è installato l'impianto di videosorveglianza che ha acquisito e conserva le immagini, in virtù dei poteri a lui conferiti in materia di sicurezza urbana ex art. 54 D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
 - negli altri casi in cui viene garantito il diritto di accesso, come previsti dalla legge

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Morgano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. EU 679/2016 si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, che informi della presenza dei sistemi di videosorveglianza in ottemperanza ai provvedimenti emanati dalle competenti Autorità competenti.
2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Il Comune di Morgano nella persona del legale rappresentante pro tempore, si obbliga a comunicare ai cittadini l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione degli impianti di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva modifica o cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
4. Il Comune di Morgano adempirà a tutti gli obblighi di natura giuslavoristica nei confronti del personale dipendente coinvolto dai sistemi di cui all'art. 1.
5. Trattandosi di svolgimento di funzioni istituzionali, assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare, l'uso dei dati personali non necessita di preventivo consenso degli interessati.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di chiedere in ogni momento all'intestato Ente la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione
 - b) di richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
 - c) L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della Protezione Dati.
2. Per le richieste di cui al comma 1, lett. a), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica che dovrà provvedere secondo le modalità previste dall'art. 12 commi 3 e 4 di cui al Reg. EU 679/2016.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9, comma 3 presso la sala CED oppure presso l'Ufficio di Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale autorizzato dai responsabili del servizio, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dalla figura apicale o suo delegato, nella sua qualità di responsabile del servizio, ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Morgano a favore di altri titolari o di terzi avviene per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ed è ammessa ai sensi dell'art. 2 ter del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

Art. 19 - Disposizioni attuative e finali

Compete al Comune di Morgano l'individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente alla normativa vigente
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il referente del servizio, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Pubblicità

1. Il presente regolamento viene pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali – Atti generali del sito istituzionale dell'Ente comunale.
2. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 22 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.